All. "A" ad atto racc. n. 4390	
STATUTO DELLA SOCIETA'	
"COMUNITÀ COOPERATIVA TUFILLESE L'ALVEARE - SOCIETA	À
COOPERATIVA A R.L."	
in breve	
" L'ALVEARE- SOC. COOP."	
******	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
È costituita con sede nel comune di Tufillo la Società cooperativa denomi	nata
"COMUNITÀ COOPERATIVA TUFILLESE L'ALVEARE - SOCII	ETÀ
COOPERATIVA A R.L." in breve "L'ALVEARE - SOC. COOP.".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi second	arie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	con
delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio proprio delle Coopera	ative
di Comunità e della mutualità senza fini di speculazione privata.	
Ha per scopo quello di perseguire gli interessi generali della comunità del terri	torio
di Tufillo valorizzando le competenze della popolazione, le tradizioni cultural	

risorse territoriali e soddisfacendo i bisogni della comunità locale, migliorandone la	
qualità, sociale ed economica, della vita attraverso lo sviluppo di attività	
economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero	
di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.	
La cooperativa svolgerà la propria attività a favore dei propri soci cooperatori nel	
seguente modo:	
per i soci lavoratori mediante la continuità di occupazione lavorativa alle migliori	
condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli	
scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un	
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le	
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori	
condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato,	
tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. Le modalità di	
fruizione dei beni e servizi possono essere disciplinate da un apposito regolamento	
che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.	
Per i soci conferitori dei prodotti tipici locali agricoli e non o di servizi mediante lo	
sviluppo di una richiesta di mercato che possa beneficiare dei loro prodotti o	
servizi.	
Per i soci abitanti mediante il recupero, la riqualificazione, la manutenzione e la	
gestione delle abitazioni, dei fabbricati e dei complessi edilizi a destinazione	
residenziale, con la dotazione dei relativi servizi necessari al miglioramento delle	
condizioni abitative dei soci.	

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
Art. 4 (Oggetto sociale)	
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo	
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
Cooperativa ha come oggetto:	
- progettazione, realizzazione, acquisto, gestione, costruzione, ristrutturazione e	
manutenzione di case di abitazione e relative pertinenze da assegnare ai soci in	
proprietà, in godimento temporaneo o permanente, in locazione o in qualunque	
altra forma e modalità prevista dalla legge, offrendo ai soci i servizi abitativi e di	
assistenza nella gestione delle abitazioni nonché attività e servizi di interesse	
collettivo e generale per la comunità connessi direttamente all'oggetto sociale;	
- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,	
sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;	
- gestione servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli	
e/o svantaggiate;	
- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;	
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento,	
manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla	
tutela del territorio;	
- conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di	

finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di	
strumenti come la Banca della Terra;	
- coltivazione di terreni agro forestali, finalizzata alla produzione, lavorazione,	
trasformazione e commercializzazione dei prodotti;	
- organizzazione eventi, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla	
cultura locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);	
- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario; cura della promozione della	
cooperativa mediante creazione e gestione di siti web, profili social network e	
produzione di newsletter per garantire partecipazione e trasparenza all'operato	
della cooperativa stessa;	
- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali;	
- gestione servizi on line per i soci e per conto terzi;	
- produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali,	
gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;	
- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici.	
Attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni	
su bandi, contributi, orari aggiornati di vari servizi, etc.;	
- gestione servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case	
vacanza, recettività diffusa, agricampeggi, trasporto, servizio guide);	
- servizi di indagini di mercato;	
- gestione centri sociali e ricreativi;	
- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, riuso materiali di recupero,	
servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e persone;	
- organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la	
valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività predette;	

- gestione di aziende agricole ed attività di agriturismo;	
- gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione in	
genere;	
- gestione di stabilimenti balneari, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di	
qualsiasi struttura inerente lo svago e il ballo;	
- qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge e comunque nel rispetto di	
norme inderogabili di legge, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio	
di rifiuti; gestione di isole ecologiche e centri per il riuso; fornitura di qualsiasi	
servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo	
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti	
ingombranti, nonché urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste dalla	
legge;	
- produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e	
specie; produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;	
- gestione distributori carburanti;	
- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;	
- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale	
gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;	
- gestione strutture sportive, ricreative, e culturali ivi compresi musei e altre	
strutture di interesse artistico-culturale, mense, rifugi alpini e strutture simili, e più	
in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso	
distributori automatici;	
- gestione servizi di riscossione tributi e pratiche amministrative in genere con	
opportune convenzioni;	
- gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata	

sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e culturale, oltre	
che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e	
della sicurezza del patrimonio culturale;	
-	
- promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e	
manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o	
alternative;	
- promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso	
razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di	
produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;	
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed	
impianti nei limiti delle competenze degli associati;	
- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio e i prodotti tipici	
locali;	
- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo	
sviluppo locale;	
- consulenza in materia finanziaria e tributaria;	
- servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani,	
bambini, diversamente abili e migranti;	
- altri servizi di gestione di patrimonio immobiliare e/o servizi di gestione	
condominiale;	
- diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;	
- promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca fondi di	
finanziamento;	
- animazione e gestione della rete di cooperative di comunità.	
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	

Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
albi o elenchi.	
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art	

2545/setpies del Cod.Civ.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori effettivi, coloro che siano in	
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di	
una qualunque competenza nel campo dei servizi e/o delle attività elencate	
all'oggetto sociale e autocertificate nella domanda di ammissione a socio prevista	
dallo statuto il cui schema sarà previsto nel regolamento della cooperativa.	
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti nor	
riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
quella dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.	
Ai fini del riconoscimento di Cooperativa di Comunità sono soci effettivi solo	
quelli residenti nel comune di Tufillo.	
Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
disciplinati dal presente articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	:
un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti ir	
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
amministrativo della Cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, l'aggiornamento, la condivisione	
dei principi mutualistici;	
la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
pianificati e predisposti dalla Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli	
obiettivi sociali;	
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
al momento della sua ammissione.	
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
cui all'articolo 5 del presente statuto.	

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
nonché, se posseduti , indirizzo di posta elettronica, numero di fax e posta	
elettronica certificata;	
- autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre	
2000 n. 445;	
- l'indicazione della effettiva attività svolta;	
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
sociali;	
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
seguenti informazioni:	

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax e	
PEC se posseduta;	
- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
occasione della successiva convocazione.	
L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
all'ammissione di nuovi soci.	
Art. 8 (Obblighi dei soci)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
obbligati:	
- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo	
del capitale sottoscritto;	

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
dagli organi sociali;	
- all'attivazione ed esecuzione di scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con	
la cooperativa.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
libro soci.	
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.	
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento ed assoggettamento	
ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio o per causa di morte se il socio è	
persona fisica.	
Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione ed assoggettamento	
ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio, se il socio è diverso da persona	
fisica.	
Art. 10 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
per il socio sovventore, può recedere il socio:	

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli	
scopi sociali.	
Il recesso non può essere parziale.	
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
avviso di ricevimento o pec alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve	
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso	
di ricevimento o pec; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
Arbitrale.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura	
dell'esercizio successivo.	
Art. 11 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	

a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30	
giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
ricevimento o pec.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
di esclusione.	
Art. 12 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	
cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma, del	
codice civile.	

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare,	
qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa	
deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità	
e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla	
liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
si procede alla liquidazione ai sensi degli articoli 13 e 14.	
Art. 13 (Rimborso della quota)	
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.	
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
Il rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	

esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
determinata dal regolamento.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
cui all'articolo 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 15 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	

	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
3	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
]	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
(	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
]	La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00).	
]	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente	
5	statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
1	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
]	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
i	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
1	ricevimento della comunicazione.	
]	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
i	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
i	indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
(	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
]	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
S	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	
]	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	• -	

all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
cooperatori;	
- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a	
semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
notifica del recesso stesso.	
I soci sovventori mantengono gli stessi voti dei soci cooperatori.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
minimo pari a euro 50,00 (euro cinquanta/00) per le persone fisiche ed euro 100	
(euro cento/00) per le giuridiche. Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
non può essere superiore ai limiti di legge;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	

potenziamento aziendale;	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
sensi del precedente articolo 8;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
Società.	
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
amministrativo.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le	
indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
per divenire socio.	

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
medesima;	
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
per le cooperative a mutualità prevalente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
_	•	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo .	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo;	

- Organo di controllo, se nominato.	
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio e destina gli utili;	
b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
d) procede all'eventuale nomina dei membri dell'Organo di Controllo;	
e) determina la misura dei compensi eventualmente da corrispondere agli	
Amministratori ed ai membri effettivi dell' Organo di Controllo, se contemplati;	
f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
dei diritti dei soci;	
g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
presente statuto;	
i) approva gli eventuali regolamenti interni;	
j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di	
Controllo;	
k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
m) ratifica l'ammissione di nuovi soci o le revoche deliberate dal CdA;	
n) esprime gradimento sull'orientamento delle attività della cooperativa ed orienta	
gli impegni e le attività annuali.	

 Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al punto g) deve essere redatto da	
un Notaio.	
Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
giorni dell'Assemblea.	
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei	
Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
soci.	
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
di voto e tutti gli Amministratori e i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se	
nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli	
intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
mervenun puo opporsi ana discussione degli argomenti sui quan non si liteliga	

sufficientemente informato.	
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
soci.	
Art. 28 (Voto ed intervento)	
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia  l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche  potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.  L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.  L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.  L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.  L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.  Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.  L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	

I	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
i	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
r	risultati della votazione;	
ŀ	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
8	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
7	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
t	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
i	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
S	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
1	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
8	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
S	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente della Cooperativa.	
(	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
1	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
I	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
I	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
r	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato, con delega scritta.	
I	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
8	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
mano, per acclamazione o con altro sistema palese.	
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
Art. 30 (Amministrazione)	
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della	
nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di	
volta in volta, il numero.	
Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il	
Vicepresidente.	
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
determinato dai soci al momento della nomina e comunque non superiore ai 3 (tre)	
anni. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori	

	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con ricevuta di recapito e di	
	lettura, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
_	urgenti, a mezzo pec, in modo che i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo	
	(se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione .	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
risultati della votazione;	
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
eventi oggetto di verbalizzazione;	
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
come ha votato chi presiede la seduta.	
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
quelli in carica all'atto della loro nomina.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, mancando il	
Collegio Sindacale, da ogni socio.	
Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti il	
Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
Spetta all'Organo amministrativo, determinare la remunerazione dovuta a singoli	
Amministratori investiti di particolari cariche.	
L'Assemblea, nel caso che il bilancio lo consenta, può anche riconoscere agli	
Amministratori un trattamento di fine mandato.	
Almeno fintanto che il bilancio della cooperativa non preveda degli utili, non sono	
previsti compensi per gli amministratori.	
Art. 35 (Rappresentanza)	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare	
Direttori Generali , Institori e Procuratori Speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
dell'impedimento del Presidente.	

II	Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
co	onferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
C	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
ri	iguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
L	a Cooperativa in fase costitutiva decide di non dotarsi dell'Organo di Controllo.	
Т	'uttavia, laddove in un proseguo si rendesse necessario, l'Organo di Controllo	
vi	iene nominato dall'Assemblea e si compone, se monocratico, di un Sindaco unico,	
Se	e pluripersonale, di tre membri effettivi e due supplenti, in entrambi i casi eletti	
tr	ra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
I	membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
da	ata dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
es	sercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
L	a retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata	
	all'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
L	2'Organo di Controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
co	onti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti	
di	i legge.	
	Jel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la società	
	on abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore	
	egale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
· ·	ono devolute alla cognizione di Arbitri rituali della Camera arbitrale della	
	ono devolute ana cognizione di Atolui ittuan della Cameta atoluale della	

cooperazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento	
obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o membri dell'Organo	
di Controllo, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'Organo di	
Controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui	
al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
Gli arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (euro	
duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
Cooperazione.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
circoscrizione ricade la sede della società.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
udienza di trattazione.	
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	

parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
Regolamento della Camera Arbitrale.	
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
TITOLO VIII	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
Liquidatori stabilendone i poteri.	
Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
non ancora corrisposti;	
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
non ancora corrisposti;	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 41 (Regolamenti)	
THE IT (TOSOILINGIE)	

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei	
soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
Tecnici, se verranno costituiti.	
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'	
articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
effettivamente versato;	
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
dividendi;	
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
Art. 43 (Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	

 sulle società cooperative .	
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
"disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
limitata.	
Francavilla al Mare, lì 19 aprile 2018	
Firmato in calce ed a margine Iantoschi Francesco, Capitanio Alberto, Marino	
Attilio, Franzi Lucia, Ottaviano Marialaura, Scoccia Giorgia, Notaio Giovanni	
Maria Plasmati, sigillo	